



COMUNE DI CINISI

PROVINCIA DI PALERMO



REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSISTENZA ECONOMICA

Il presente regolamento:

- 1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/04/2011 con atto n.16*
- 2. E' stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo del Comune di Cinisi*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Spatato A.

Norme Generali

Art. 1 Oggetto

1. Con tale regolamento si intende disciplinare l'assistenza economica che il Comune eroga, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, a favore delle persone o nuclei familiari, residenti nel Comune, che versano, per qualsiasi motivo, in condizioni di disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.

Art. 2 Natura dell'assistenza

1. L'assistenza economica consiste in un contributo in denaro, erogato a chi versa in stato di bisogno, ed ha lo scopo di garantire quel minimo vitale che assicuri loro il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita quotidiana, sia di carattere biofisico che sociale.

2. Con l'assistenza economica, tuttavia, non si intende incoraggiare l'inattività lavorativa, stante che ognuno non solo ha il diritto ma anche il dovere di svolgere un'attività lavorativa.

Art. 2bis Requisiti di accesso

1. Può accedere alle forme di assistenza, fatti salvi i requisiti specifici previsti di seguito per le differenti tipologie, chiunque sia residente nel Comune da oltre 1 anno e che, come singolo o come nucleo familiare, abbia un reddito al di sotto del minimo vitale, come di seguito definito.

Art. 3 Minimo Vitale

1. Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale, e quindi il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuta indispensabile per corrispondere a dette esigenze

2. La mancanza del minimo vitale determina lo stato di bisogno, ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo familiare.

3. Il "minimo vitale" viene calcolato secondo la quota base mensile, corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT, tenuto conto della composizione familiare nella sua consistenza di fatto di tutti i familiari stabilmente conviventi. Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.

4. Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti:

- persona singola	100% della quota base mensile;
ovvero, nel caso di nuclei familiari:	
- capo famiglia =	75% della quota base mensile
- secondo componente =	25% " " " "
- ogni altro componente minorenni sotto i 14 anni =	35% " " " "
- ogni altro componente =	15% " " " "

5. Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, rendite di qualsiasi natura tranne l'indennità di accompagnamento, godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta.

6. L'assistenza economica non è compatibile con nessun'altra forma di intervento economico quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Capo II Tipologia di Assistenza

Art. 4 Forme di assistenza

1. L'assistenza economica si articola nelle seguenti forme:

- continuativa
- temporanea
- straordinaria
- assegno economico per servizio civico
- contributo a vedove e separate con minori
- assistenza a famiglie di detenuti.

Art. 5 Assistenza economica continuativa

1. L'assistenza economica continuativa consiste nell'erogazione di un contributo mensile variabile e non superiore al raggiungimento del minimo vitale.

2. Essa è concessa dal momento in cui viene presentata l'istanza fino alla fine dell'anno, ai cittadini residenti che vivono in condizione di strutturale e permanente stato di bisogno, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio.

3. Sono destinatari di detta assistenza i soggetti che si trovino nella situazione di accesso di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, e che inoltre presentino una delle seguenti caratteristiche:

- famiglie di detenuti che a causa della detenzione o degli arresti domiciliari di un proprio congiunto, che contribuiva alla formazione del reddito familiare, versino in condizioni di indigenza o siano rimaste prive di reddito;
- le vedove o separate o divorziate con figli minori a carico. Sono escluse le donne, vedove, separate o divorziate con minori a carico, che convivono, come marito e moglie, con un uomo;
- nuclei familiari in cui tutti i componenti, per età o per condizioni psicofisiche, non siano idonei a svolgere attività lavorativa.

Art. 6 Assistenza temporanea

1. L'assistenza economica in forma temporanea consiste nell'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

Art. 7 Assistenza Economica Straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo una tantum finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, e comunque non configurabile nella precedente casistica.

2. L'eccezionale gravità della situazione deve essere comprovata da idonea documentazione o evidenziata dal parere motivato dell'assistente sociale.

3. L'erogazione della predetta assistenza allo stesso richiedente può essere concessa solo due volte durante l'anno solare.

Art. 8 Assegno per Servizio Civico

1. L'assegno economico per servizio civico consiste nell'erogazione di un contributo in denaro in favore di soggetti che si trovino il stato di bisogno, privi di occupazione e abili al lavoro, dietro lo svolgimento di un'attività lavorativa in favore della collettività nei seguenti settori:

- a) servizio di pulizia strade comunali
- b) servizio di pulizia uffici comunali e centro polivalente
- c) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno avviare mediante servizio civico.

2. Obiettivo principale del servizio civico è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo, ed esso tende a stimolare o recuperare l'autosufficienza delle persone o nuclei familiari.
3. Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale rispetto al servizio civico.

Art. 9 Natura giuridica del servizio civico

1. L'incarico per servizio civico che il Comune affida a soggetti bisognosi, inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere occasionale e resa esclusivamente a favore della Città, di natura assistenziale, le cui prestazioni non sono soggette a IVA.

Art. 10 Accesso al servizio civico

1. Possono accedere al servizio civico le donne e gli uomini di età superiore ai diciotto anni e fino all'età pensionabile, in stato di bisogno secondo i criteri previsti per l'assistenza economica.
2. Gli aspiranti al servizio civico dovranno dichiarare nella domanda, redatta secondo il modello fornito dal servizio sociale, di non svolgere alcuna attività lavorativa continuativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.
3. Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio soltanto un componente.
4. Per l'esame preliminare sotto l'aspetto dell'ammissibilità e della definizione della precedenza provvede l'ufficio di servizio sociale.

Art. 10 bis Presentazione domande e pubblicità

1. Le domande di ammissione al servizio civico vanno presentate tra il 15 novembre ed il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il personale sarà avviato al servizio civico. Qualora l'ultimo giorno per la presentazione cade in un giorno festivo o non lavorativo il termine di scadenza è automaticamente prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo. Le domande presentate oltre detto termine andranno in coda alla graduatoria approvata dalla Giunta.
2. A tal fine il servizio sociale pubblicherà all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici del paese apposito avviso pubblico di presentazione delle domande.

Art. 10 ter Graduatoria servizio civico

1. Sulla base delle domande di servizio civico presentate sarà predisposta una graduatoria a cura del Servizio Sociale attenendosi ai seguenti criteri:
 - reddito familiare
 - componenti nucleo familiare
 - figli minori a carico
 - casa di abitazione in proprietà o in locazione.
2. A parità di reddito avranno priorità le famiglie con minori a carico e dopo seguiranno le famiglie la cui casa di abitazione è in locazione.
3. La graduatoria così predisposta, munita del parere dell'assistente sociale, dovrà essere approvata dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre dell'anno in corso e pubblicata all'albo pretorio.

Art. 10 quater Riutilizzazione graduatoria

1. Nel caso in cui la graduatoria si esaurisca si procederà alla riutilizzazione della stessa approvata per l'anno in corso, procedendo ad una seconda chiamata.
2. Qualora, nonostante la riutilizzazione, la graduatoria rimanga di nuovo esaurita, si farà un nuovo avviso per la presentazione di nuove domande di servizio civico.

Art. 11 Assicurazione per infortunio

L'Amministrazione comunale provvederà ad assicurare gli addetti al servizio civico mediante apposita polizza contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera.

Art. 12 Compenso e durata del servizio civico

1. Ogni assistito che presterà servizio civico riceverà un compenso forfetario di Euro 300,00 per un'attività di settantadue ore da svolgersi nell'arco di un mese.
2. Il compenso verrà erogato dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento del servizio civico conferito, rilasciata dal responsabile del servizio ove l'utente è stato assegnato.

Art. 13 Assenza per malattia dal servizio civico

1. In caso di assenza per malattia dal servizio civico l'utente dovrà esibire certificazione medica.
2. Se la durata della malattia supera gli otto giorni, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, l'interessato decade dall'incarico.
3. In tali casi verrà concessa all'interessato l'opportunità di recupero.

Art. 14 Esclusioni dal servizio civico

1. In caso di rinuncia al servizio civico per rifiuto di svolgere l'attività, o in mancanza di presentazione dell'interessato alla prima convocazione, senza giustificati motivi, si procederà all'esclusione e nel contempo l'utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal Comune.
2. Si procederà pure all'esclusione nel caso che l'assistito, nel corso del servizio civico, consegua redditi di qualsiasi natura tali da raggiungere il minimo vitale, facendo salvo il compenso per il servizio già prestato.

Art. 15 Comunicazioni per variazione reddituale

1. L'utente del servizio civico si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Art. 16 Recesso dal servizio civico

1. Sia il responsabile del Settore che gli interessati possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta, consentendo in tal modo la sostituzione.

Capo III
Condizioni per il contributo

Art. 17 Modalità di accesso all'assistenza

1. Le richieste di assistenza economica, differenziate per tipologia, redatte su apposito modulo vanno presentate all'Ufficio di Servizio Sociale comunale.

Art. 18 Documenti per l'accesso

1. All'istanza il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:
 - attestazione dell'indicatore della situazione economica (ISEE)
 - fotocopia del proprio documento di riconoscimento
 - fotocopia contratto di locazione
 - eventuale documentazione comprovante la situazione di disagio socio-economico, anche certificata, ai sensi e nei limiti del DPCM 18 maggio 2001, mediante dichiarazione sostitutiva.
2. In particolare per l'assistenza economica continuativa vanno altresì allegati:
 - nel caso di famiglie di detenuti, il certificato di detenzione
 - nel caso di vedove o separate con minori, stato di famiglia ed eventuale sentenza di separazione
 - nel caso di inabili al lavoro, certificazione medica o d'invalidità o della medicina legale.
3. Se ritenuto necessario l'ufficio potrà chiedere ulteriore documentazione.

Art. 19 Accertamenti

1. L'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione psicosociale ed economica della situazione viene fatta dal servizio sociale che redige una relazione informativa.

Art. 20 Controlli e vigilanza

1. Gli uffici preposti si riservano di effettuare controlli ed accertamenti sulle situazioni di disagio e sulle dichiarazioni presenti nelle istanze, anche a campione. Qualora venisse accertata una comprovata e consapevole falsa dichiarazione del richiedente, il contributo verrà revocato, nel caso dell'assistenza economica, o fermerà l'attività, nel caso del servizio civico, e si procederà al recupero delle somme che dovessero risultare illecitamente percepite.

2. L'Ufficio di servizio sociale vigila sul persistere dei requisiti che hanno determinato la corresponsione del contributo economico e l'ammissione al servizio civico

Art. 21 Riduzione dei sussidi

1. I sussidi come sopra determinati possono essere proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, qualora l'applicazione dei criteri predetti comporti una spesa superiore alla disponibilità.

Art. 22 Poteri della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria favore dei soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'ufficio di servizio sociale si sia pronunciato negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

2. Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui l'Ufficio di servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica, e la Giunta non accolga la proposta.

Art. 23 Esclusioni dall'assistenza economica

1. Sono esclusi dai servizi di aiuto economico i cittadini che risultino assistiti da altri enti pubblici o privati, oppure che risultino, seppure privi di reddito, proprietari di immobili di valore consistente, tranne la casa di abitazione di valore modesto, tenuto conto della loro commerciabilità.

2. Per il servizio civico ai fini dell'esclusione si richiama quanto già disposto nello stesso regolamento.

Art. 24 Reddito dei richiedenti

1. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo di ciascun nucleo familiare i redditi di qualsiasi natura goduti da ogni soggetto componente il nucleo, ivi comprese le pensioni, gli assegni di indennità erogati a vario titolo dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici o privati, nonché i redditi derivanti da titoli di Stato.

**Capo IV
Disposizioni finali**

Art. 25 Incompatibilità

1. Non possono accedere all'assistenza economica continuativa i soggetti che fruiscono di altri tipi di assistenza da parte del Comune, nel caso in cui anch'essi siano in forma continuativa.

2. Non possono accedere all'assistenza straordinaria i soggetti che fruiscano di qualsivoglia forma di assistenza in forma continuativa.

3. L'assistenza straordinaria e il servizio civico sono incompatibili.

Art. 26 Abrogazioni e rinvii

1. Con l'entrata in vigore e per effetto del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento comunale sull'assistenza economica, approvato con delibera di CC n° 59 del 3.10.2006, ed ogni altra norma regolamentare incompatibile con lo stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia

Art. 27 Pubblicità

1. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli EELL in Sicilia. La visione è consentita senza alcuna formalità, a semplice richiesta.
2. Ogni cittadino può ottenerne copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Art. 28 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.